



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LE IMPRESE
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA RICONVERSIONE E LA CRISI
INDUSTRIALE, L'INNOVAZIONE, LE PMI E IL MADE IN ITALY

VISTO l'articolo 1, commi 184 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*”, che ha istituito il “*Piano Transizione 4.0*”, disponendo, con il comma 198 del citato articolo 1, l'introduzione, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, di un credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica, applicabile alle condizioni e nelle misure stabilite nei commi da 199 a 206 dello stesso articolo;

VISTO, in particolare, il comma 202 del sopra citato articolo 1, che considera attività innovative ammissibili al credito d'imposta le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafo, del mobile e dell'arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari, disponendo che con lo stesso decreto previsto dal comma 200 del medesimo articolo 1 sono dettati i criteri per la corretta applicazione del credito d'imposta anche in relazione alle medesime attività di design e ideazione estetica svolte in settori diversi da quelli indicati;

VISTO il decreto 26 maggio 2020 del Ministero dello sviluppo economico, previsto dal comma 200, recante le disposizioni applicative del credito d'imposta, e, in particolare, l'articolo 4, concernente la definizione delle attività di *design* e ideazione estetica ammissibili;

VISTO l'articolo 1, comma 1064, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*”, che, apportando modifiche e integrazioni all'articolo 1, commi 198 e seguenti, della legge n. 160 del 2019, ha disposto l'applicazione del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica, anche per gli investimenti effettuati nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022;

VISTO l'articolo 1, comma 45, della legge n. 234 del 2021, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*”, che, novellando l'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 e, in particolare, modificando il comma 203 e introducendo i commi da 203-bis a 203-sexies, ha disposto l'applicazione del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica, anche per gli investimenti effettuati nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, per gli investimenti in attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica, e fino al periodo d'imposta in

corso al 31 dicembre 2031, per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo;

VISTO l'articolo 1, comma 925, della legge n. 30 dicembre 2025, n. 199, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028*", che, novellando l'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, ha disposto l'applicazione del credito d'imposta per gli investimenti in attività di design e ideazione estetica di cui al menzionato comma 202 anche agli investimenti effettuati nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro, disponendo, inoltre, che con successivo decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy siano individuati termini e modalità di invio da parte delle imprese al medesimo Ministero delle comunicazioni contenenti i dati relativi all'ammontare delle spese sostenute e al relativo credito d'imposta;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 46 e 47 concernenti dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*", e in particolare l'articolo 2 che ha ridenominato il "*Ministero dello sviluppo economico*" in "*Ministero delle Imprese e del Made in Italy*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 174, recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero delle Imprese e del made in Italy*";

VISTO il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, recante l'individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 30 gennaio 2024, con il quale il dott. Paolo Casalino è stato nominato Direttore della Direzione generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l'innovazione, le PMI e il made in Italy del Ministero delle imprese e del made in Italy;

RAVVISATA la necessità di dare compiuta attuazione alle disposizioni di cui al citato articolo 1, comma 925, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;

DECRETA

Art. 1

(Oggetto)

1. Ai sensi dell'articolo 1, commi 925 e 926, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, il presente decreto reca il contenuto, le modalità e i termini di invio dell'allegato modello di comunicazione dei dati e delle altre informazioni riguardanti le spese in attività di design e ideazione estetica, di cui al comma 202 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro.

Art. 2

(Procedura per l'accesso al beneficio)

1. Per l'accesso al beneficio, al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 926, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, pari a 60 milioni di euro, l'impresa trasmette l'allegato modello di comunicazione preventiva in relazione a ogni singolo progetto di design e ideazione estetica programmato nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, contenente le informazioni necessarie ad individuare il soggetto che intende accedere al beneficio, la descrizione del progetto da realizzare, ivi inclusa la prevista data di avvio e di completamento, l'importo degli investimenti agevolabili da sostenere e il relativo credito d'imposta potenzialmente spettante.
2. Il modello di comunicazione è altresì trasmesso dall'impresa al completamento degli investimenti per ciascuna delle comunicazioni di prenotazione di cui al comma 1, entro e non oltre 30 giorni dalla data di chiusura del periodo d'imposta, contenente l'indicazione degli investimenti sostenuti suddivisi per tipologia di spese ammissibili e l'importo del relativo credito d'imposta.
3. L'ammontare complessivo degli investimenti agevolabili completati, considerati al lordo delle altre sovvenzioni ricevute sulle stesse spese ammissibili, non può essere inferiore al 70 per cento dell'ammontare indicato nella comunicazione preventiva.
4. Al perfezionamento dell'invio del modello di comunicazione preventiva, l'impresa ottiene una ricevuta di avvenuto invio del modello, contenente l'indicazione del credito d'imposta prenotato secondo l'ordine cronologico di invio ovvero dell'indisponibilità delle risorse.
5. Il credito d'imposta prenotato è il credito massimo fruibile in compensazione. Il credito d'imposta effettivamente fruibile è determinato sulla base del minor valore tra i crediti comunicati secondo le disposizioni di cui al presente articolo.
6. Il Ministero delle imprese e del made in Italy trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, entro il decimo giorno lavorativo di ogni mese, l'elenco delle imprese beneficiarie ammesse a fruire dell'agevolazione nel mese precedente, con l'ammontare del relativo credito d'imposta utilizzabile in compensazione, sulla base delle sole comunicazioni di completamento. L'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero delle imprese e del made in Italy, con modalità telematiche e secondo i termini definiti d'intesa, l'elenco dei soggetti che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta, con i relativi importi. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto del versamento, a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello della trasmissione dei dati dal Ministero delle imprese e del made in Italy all'Agenzia delle entrate. L'ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo trasmesso per ciascun beneficiario dal Ministero delle imprese e del made in Italy all'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento.
7. Nel caso di indisponibilità anche parziale delle risorse, le comunicazioni di cui al presente decreto si intendono in ogni caso trasmesse. Nel caso di nuova disponibilità di risorse, il Ministero ne dà comunicazione all'impresa secondo l'ordine cronologico di trasmissione delle comunicazioni di cui al comma 1.

8. Il mancato invio da parte delle imprese delle comunicazioni nei termini e nelle modalità di cui al presente decreto comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del credito d'imposta e la decadenza della prenotazione.

Art. 3

(Apertura della piattaforma)

1. Le comunicazioni di prenotazione del credito d'imposta, di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto, possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del giorno 7 luglio 2026, esclusivamente in via telematica attraverso i servizi informatici messi a disposizione nell'apposita sezione "*Credito d'imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica*" del sito istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy (www.mimit.gov.it).
2. Con successivo provvedimento dello scrivente, Direttore generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l'innovazione, le PMI e il made in Italy, del Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i termini di apertura della piattaforma informatica per la presentazione delle comunicazioni di cui al comma 2 del suddetto articolo 2 relative al completamento degli investimenti.

Il presente decreto è pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy (www.mimit.gov.it).

Div. II – Il Dirigente
Raffaele Spallone

IL DIRETTORE GENERALE

Paolo Casalino

**MODELLO DI COMUNICAZIONE DEI DATI CONCERNENTI IL CREDITO D'IMPOSTA PER
INVESTIMENTI IN ATTIVITÀ DI DESIGN ED IDEAZIONE ESTETICA
(articolo 1, commi 925 e 926, della legge 30 dicembre 2025, n. 199)**

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA E DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Denominazione impresa: _____

Codice fiscale impresa: _____

Codice ATECO: _____

Dimensione impresa (micro, piccola, media, grande): _____

Indirizzo sede legale: _____

Posta elettronica: _____

Posta elettronica certificata: _____

Legale rappresentante (nome e cognome): _____

Legale rappresentante (codice fiscale): _____

COMUNICAZIONE PREVENTIVA

Titolo progetto: _____

Credito d'imposta prenotato: _____

Breve descrizione del progetto: _____

Periodo previsto di realizzazione degli investimenti (MM-AAAA / MM-AAAA): _____

Data chiusura periodo d'imposta: _____

Regione (stabilimento produttivo): _____

TIPOLOGIA SPESE¹	SPESE SOSTENUTE DIRETTAMENTE	SPESE INFRAGRUPPO
a1)	€ n. addetti	€ n. addetti
a2)	€ n. addetti	€ n. addetti
b1)	€	€
b2)	€	€
c)	€	€
d)	€	€
e)	€	€
TOTALE		€

¹ Vedasi legenda in appendice.

SPESE CERTIFICAZIONE	€
TOTALE SPESE ELEGGIBILI	€
TOALE SPESE ELEGGIBILI AL NETTO DI ALTRE SOVVENZIONI	€

- Nel caso di spese infragruppo, il soggetto committente compilerà la colonna sulla base delle indicazioni rendicontate dal soggetto commissionario che ha eseguito le attività previste dal contratto.
- Nel rigo corrispondente alla voce a1), indicare le spese di personale diverse da quelle indicate nel successivo rigo corrispondente alla voce a2).
- Nel rigo corrispondente alla voce a2), indicare l'importo (già maggiorato) relativo alle spese in relazione alle quali si rende applicabile la maggiorazione del 150 per cento, ai sensi del comma 202, lettera a).

COMUNICAZIONE DI COMPLETAMENTO

Comunicazione preventiva associata: _____

Periodo effettivo di realizzazione degli investimenti (MM-AAAA / MM-AAAA): _____

Credito d'imposta: _____

Data chiusura periodo d'imposta: _____

TIPOLOGIA SPESE²	SPESE SOSTENUTE DIRETTAMENTE	SPESE INFRAGRUPPO
a1)	€ n. addetti	€ n. addetti
a2)	€ n. addetti	€ n. addetti
b1)	€	€
b2)	€	€
c)	€	€
d)	€	€
e)	€	€
TOTALE		€
SPESE CERTIFICAZIONE		€
TOTALE SPESE ELEGGIBILI		€
TOALE SPESE ELEGGIBILI AL NETTO DI ALTRE SOVVENZIONI		€

- Nel caso di spese infragruppo, il soggetto committente compilerà la colonna sulla base delle indicazioni rendicontate dal soggetto commissionario che ha eseguito le attività previste dal contratto.

² Vedasi legenda in appendice.

- Nel rigo corrispondente alla voce a1), indicare le spese di personale diverse da quelle indicate nel successivo rigo corrispondente alla voce a2).
- Nel rigo corrispondente alla voce a2), indicare l'importo (già maggiorato) relativo alle spese in relazione alle quali si rende applicabile la maggiorazione del 150 per cento, ai sensi del comma 202, lettera a).

LEGENDA

TIPOLOGIA SPESE AMMISSIBILI

(Art. 1, comma 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)

a1) spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell'impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, nei limiti dell'effettivo impiego in tali attività

a2) spese di personale relative a soggetti di età non superiore a trentacinque anni, al primo impiego, in possesso di una laurea in design o altri titoli equiparabili, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di design e innovazione estetica

b1) quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d'imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari

b2) quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e altre spese relative ai software utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d'imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari

c) spese per contratti *extra-muros* aventi a oggetto il diretto svolgimento delle attività di design e innovazione estetica da parte di soggetti commissionari non appartenenti al gruppo

d) spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili al credito d'imposta

e) spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d'imposta